



*Il Commissario del Governo nella Regione  
Friuli Venezia Giulia*

**VISTO** l'articolo 70 della legge cost. 31.1.1963 n.1, concernente le attribuzioni in materia di gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del territorio di Trieste, come indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514;

**VISTE** le leggi 18.7.1980, n.373 e 29.1.1986, n. 26 e successive proroghe, concernenti interventi in favore delle esigenze del territorio di Trieste, nonché incentivi per il rilancio dell'economia della provincia;

**ATTESA** la necessità di provvedere con urgenza all'assegnazione di somme derivanti da economie realizzate in riparti effettuati in annualità pregresse, su investimenti da realizzare da beneficiari operanti nel settore industriale, artigianale nonché della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti di cui all'art.1, 1° comma lett. a) e c) della legge 26/1986, che non hanno utilizzato, in tutto o in parte, i contributi concessi in quanto gli investimenti non sono mai stati avviati o conclusi;

**RITENUTO** peraltro necessario individuare, in via preliminare, criteri e modalità per l'utilizzazione delle suddette disponibilità accertate sul Cap. 7185 pg 91 e quindi procedere all'adozione di apposite direttive che verranno trasmesse al competente Organo di controllo per l'approvazione e successivamente portate a conoscenza della generalità dei beneficiari, in ossequio al disposto dell'art. 12 della Legge n. 241/1990;

**CONSIDERATO** che, per l'assegnazione dei contributi stanziati su bilanci di annualità pregresse da destinare ai settori predetti si è ritenuto di avvalersi della regola "de minimis", secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013;

**VISTO** il parere conforme espresso, nella seduta del 2 aprile 2014, dalla Commissione per il Fondo Trieste ai sensi dell'art. 70 della L.C. n. 1/1963;

**DECRETA**

Si determinano qui di seguito criteri e modalità che troveranno applicazione nell'attività di questo Commissariato del Governo, diretta all'assegnazione ed erogazione di contributi "de minimis" in conto capitale delle somme stanziare su bilanci di annualità pregresse, per incentivare e rilanciare le attività economiche localizzate nel territorio provinciale di Trieste concernenti:

- la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio (Legge 26/1986, art. 1/1° comma, lett. a);
- i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti (Legge 26/1986, art. 1/1° comma, lett.c), con esclusione dei settori del credito e delle assicurazioni.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Vet. n. 1926

Capitale 7035

Trieste. 20 SET. 2014

MA



Decreto N. ....

## *Il Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia*

### **1. Destinatari**

Sono prese in esame esclusivamente le domande di agevolazione effettuate dalle piccole imprese (così individuate secondo i parametri di cui alla Raccomandazione 2003/361/ce del 6 maggio 2003 recepita dal Ministero delle Attività Produttive con decreto del 18 aprile 2005 e dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.P. Reg. n. 0463 del 29 dicembre 2005 - All. 1) i cui preventivi di spesa ammissibili non siano inferiori a € 100.000,00.

Non verranno tuttavia ammesse a riparto le ditte assegnatarie di contributi commissariali in riparti pregressi (2009 e precedenti) che, alla data di scadenza del bando, non avranno ancora completato gli investimenti programmati.

### **2. Tipologie degli aiuti non concedibili**

Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 non sono concedibili da parte del Fondo Trieste le seguenti tipologie di aiuti:

- aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacultura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
  - aiuti a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti d'importazione;
  - aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento CE n. 1407/2002;
  - aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  - aiuti concessi ad imprese in difficoltà.



Decreto N. ....

## *Il Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia*

### **3. Programmi ammissibili:**

I finanziamenti sono concessi per la realizzazione delle seguenti tipologie di programma:

- A) la ristrutturazione di strutture dismesse o il cambiamento di prodotto o di processo dell'impresa
- B) ampliamento e potenziamento dell'impresa

### **3.1 Programmi non ammissibili:**

Programmi relativi a:

- operazioni di ristrutturazione finanziaria;
- operazioni di fusione tra imprese;
- trasferimento di impianti già esistenti da una località all'altra della provincia di Trieste che non sia finalizzato all'ampliamento o potenziamento dell'azienda;
- aiuti al funzionamento.

### **4 Spese ammissibili:**

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- acquisto dell'area su cui insistono gli immobili (finanziabile entro il limite massimo del 10%) della spesa ammissibile il cui prezzo di acquisto non sia superiore a 400 mila euro. Un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve certificare che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato;
- nuove costruzioni, opere di ampliamento o ristrutturazione di immobili di proprietà il cui costo non sia superiore a 400 mila euro;
- acquisto di immobili di importo non superiore 400 mila euro, purché non rilevati da soci o società collegate ovvero da coniugi parenti ed affini fino al secondo grado purché non abbiano fruito nel 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di un finanziamento nazionale o comunitario.

Per l'acquisto a corpo di stabilimenti attrezzati non si applica il predetto limite del 10% riferito all'area; tuttavia l'acquisto dell'immobile deve costituire solo una parte del progetto per il quale viene richiesto il finanziamento.

Un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve certificare che *il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale;*



Decreto N. ....

## *Il Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia*

- spese relative al piano di caratterizzazione, alla caratterizzazione e alle eventuali bonifiche purché risultino funzionali allo svolgimento dell'attività in atto o prevista;
- acquisto di impianti, macchinari, stampi ed attrezzature destinati alla produzione, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti all'interno dell'unità produttiva oggetto del contributo;
- acquisto di arredi e mobili d'ufficio, ad esclusione dei beni di lusso ed ornamentali;
- costi per servizi resi da professionisti o da società specializzate relativi a studi di fattibilità e progettazione finalizzati alla realizzazione degli investimenti stessi ed all'avvio degli impianti e dei macchinari oggetto dell'iniziativa;
- spese per l'acquisizione di strumentazioni e programmi informatici, purché attinenti all'attività svolta dall'impresa;
- spese per l'acquisizione di brevetti, licenze, know-how e diritti d'uso;
- spese per l'acquisto di stampi purché gli stessi siano destinati al processo produttivo;
- spese per relazioni tecniche previste dalle presenti linee guida, nel limite massimo del 5% della spesa ammissibile totale;

### Sono ammissibili inoltre:

1. le spese relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne conformemente alle norme di contabilità generalmente riconosciute
2. le spese per l'acquisto di beni usati purché documentate da perizia asseverata che attesti le seguenti condizioni:
  - l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale, regionale, locale o comunitario;
  - il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
  - le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti.



Decreto N. ....

## *Il Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia*

### **4.1. Spese non ammissibili:**

Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di:

- scorte
- sostituzione di impianti non finalizzata al potenziamento produttivo
- manutenzioni ordinarie
- beni acquisiti in leasing (ad eccezione del prezzo di riscatto, pagato e fatturato, ai fini dell'acquisizione del cespite)
- spese di gestione (canoni di locazione, illuminazione, riscaldamento, telefoni, fax ecc.).

### **5. Tipologia e misura del contributo:**

Concessione di un contributo in conto capitale in regime "de minimis" fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

In fase di impegno dei fondi, la percentuale di aiuto potrà subire variazioni - qualora i fondi assegnati in riparto non risultino sufficienti - applicando la percentuale fissata nel regolamento e riducendo il contributo risultante in misura proporzionale.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una medesima impresa non dovrà superare i 200.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non dovrà superare i 100.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

### **6. Cumulo degli aiuti:**

A norma del Regolamento UE n. 1407/2013 gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.



Decreto N. ....

## *Il Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia*

### **7. Inizio e conclusione dell'investimento:**

Sono ammissibili le spese sostenute e regolarmente fatturate entro 18 mesi dalla data di scadenza del bando.

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per la conclusione dell'investimento. In caso di mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione dell'investimento programmato, l'istanza si considera abbandonata.

### **8. Rendicontazione**

Il Commissariato del Governo provvederà alla liquidazione del contributo a conclusione e secondo le risultanze del procedimento istruttorio, sulla base della documentazione giustificativa dell'intera spesa sostenuta che la Ditta avrà cura di trasmettere al Commissariato del Governo.

Non è prevista l'erogazione di acconti sull'investimento programmato.

Qualora l'impresa rendicontasse un investimento inferiore a quello programmato, l'Ufficio, in sede di liquidazione, ridurrà proporzionalmente il contributo assegnato.

Nel caso in cui l'iniziativa programmata sia stata realizzata solo parzialmente (almeno il 70%), essa deve risultare funzionale sul piano operativo, fermo restando il rispetto del limite minimo dell'investimento di 100.000 EUR al netto di IVA che, qualora non rispettato, comporterà l'esclusione dal contributo.

Le eventuali variazioni del programma iniziale dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dal Commissariato del Governo.

Prima di effettuare il pagamento dei contributi assegnati, il Commissario del Governo disporrà verifiche sia sulla reale effettuazione degli investimenti (inseriti nel ciclo produttivo) oggetto del contributo, sia sulla rispondenza degli stessi con i fini per i quali il contributo è stato concesso.



Decreto N. ....

*Il Commissario del Governo nella Regione  
Friuli Venezia Giulia*

**Mantenimento dell'investimento e revoca del contributo:**

Gli aiuti all'investimento devono essere subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni dal completamento dell'intero programma di investimento agevolato (salvo l'ipotesi di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il periodo di cinque anni).

A tal proposito, potranno essere disposte, a cura del Commissariato del Governo, apposite verifiche finalizzate all'accertamento di tale adempimento.

Per quanto riguarda la locazione di terreni e immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra, comporterà la revoca e la restituzione del contributo erogato al conto entrate del bilancio dello Stato.

Trieste, 16 giugno 2014

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Sarufi)

## Allegato 1)

La definizione delle microimprese, delle piccole e medie imprese è stata aggiornata con la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Tale raccomandazione è stata recepita dal Ministero delle Attività Produttive con decreto del 18 aprile 2005 e dalla Regione Friuli - Venezia Giulia con DP Reg. N. 463/2005.

<b>Tipo</b>	<b>Occupati</b>		<b>Fatturato (Milioni di €)</b>		<b>Totale di bilancio (Milioni di €)</b>
Media impresa	< 250	e	≤ 50	o	≤ 43
Piccola impresa	< 50	e	≤ 10	o	≤ 10
Micro impresa	< 10	e	≤ 2	o	≤ 2

### *Decreto 18 aprile 2005 del Ministero Attività Produttive, art. 2*

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
  - a) hanno meno di 250 occupati, e
  - b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
  - a) ha meno di 50 occupati, e
  - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
  - a) ha meno di 10 occupati, e
  - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
5. Ai fini del presente decreto:
  - a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
  - b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;



c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione;

per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.